



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA  
FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L'IZSVE,  
UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E  
MANUTENZIONE**

**Numero gara 7180453**

**CIG 7605157617**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## **1. PREMESSE**

Con delibera a contrarre n. 478 del 06/09/2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura del sistema di rilevazione delle temperature per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "stazione appaltante", "IZSve" o "Istituto").

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

Il luogo di svolgimento principale della fornitura è la sede centrale dell'IZSve, per la quale viene di seguito indicate l'ubicazione:

- Sede centrale - Viale dell'Università 10, Legnaro (PD) [codice NUTS: ITH36].

CIG 7605157617 - CUI 00206200289201800008

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ([dviolato@izsvenezie.it](mailto:dviolato@izsvenezie.it)).

## **2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - a) Capitolato tecnico;
  - b) Schema di contratto;
  - c) Capitolato generale d'oneri per i contratti di fornitura di beni e servizi (adottato dall'Istituto con DDG n. 09/2017, successivamente revisionato con DDG n. 359/2017)
- 2) Bando di gara;
- 3) Estratto del bando;
- 4) Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:
  - a) Modello domanda di partecipazione;
  - b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
  - c) Modello per l'indicazione dei soggetti sottoposti al controllo ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice;
  - d) Modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento e documenti di gara;
  - e) Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti e informativa per i dati personali;
  - f) Modello offerta tecnica;
  - g) Modello offerta economica;
- 5) DUVRI;

- 6) Patto di integrità adottato dall'IZSve in applicazione dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione ANAC n. 72 dell'11.09.2013.

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente <http://www.izsvenezie.it> - nel percorso *Amministrazione > Bandi e gare d'appalto > Forniture di beni e servizi > Gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente procedura di gara.

### **2.1.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di PEC [provveditorato.izsve@legalmail.it](mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it), almeno 10 giorni solari consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.izsvenezie.it>, nel percorso *Amministrazione > Bandi e gare d'appalto > Forniture di beni e servizi > Gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.1.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [provveditorato.izsve@legalmail.it](mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it), e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto; a tal proposito, per le motivazioni circa la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del Codice, si rinvia alla delibera a contrarre citata in incipit.

L'appalto concerne l'aggiudicazione, a lotto unico e indivisibile, della fornitura del sistema di rilevazione, monitoraggio e allarme delle temperature degli ambienti e delle apparecchiature di laboratorio, unitamente al relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione, da destinare alla sede centrale e alle sezioni territoriali dell'IZSve.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Numero	Descrizione beni/servizi	CPV	Principale / Secondaria	Importo quadriennale (Iva esclusa)
1	Fornitura del sistema di rilevazione, monitoraggio e allarme delle temperature	38931000-0	Principale	€ 300.000,00
2	Fornitura di sonde, Data Logger e componenti <i>hardware</i> aggiuntivi	33141641-5	Principale	
3	Fornitura del <i>software</i> di gestione, necessario anche per la taratura delle sonde	48461000-7	Principale	
4	Servizio di smontaggio e ritiro dei sensori di rilevazione presenti	45231111-6	Accessoria	
5	Servizio di trasporto, consegna e posizionamento al piano	60000000-8	Accessoria	
6	Servizio di montaggio, installazione e collaudo	51000000-9	Accessoria	
7	Servizio di formazione	79632000-3	Accessoria	
8	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione <i>full risk</i>	50420000	Accessoria	€ 225.000,00
<b><u>Importo totale quadriennale a base di gara</u></b>				<b>€ 525.000,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e risulta così calcolato:

- € 300.000,00 Iva esclusa quale importo presunto per la fornitura del sistema di rilevazione delle temperature, comprensivo dei seguenti servizi accessori:
  - servizio di smontaggio e ritiro dei sensori di rilevazione presenti ed in suo presso l'Istituto,
  - servizio di trasporto, consegna al piano, nonché installazione e collaudo del sistema;
  - garanzia post vendita delle componenti *hardware* e *software*, della durata di 24 mesi, decorrente dal collaudo positivo;
- € 225.000, 00 Iva esclusa quale importo presunto per il servizio quadriennale di manutenzione e assistenza tecnica *full risk*, decorrente dalla scadenza della garanzia di vendita di cui al punto precedente, corrispondente ad un canone annuo di € 56.250,00 Iva esclusa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 132,50 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. I prezzi ed i valori che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1.1. DURATA**

La durata minima dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **72 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

La fornitura ed i servizi accessori sono effettuati secondo le modalità specificate nel Capitolato tecnico allegato.

##### **4.1.2. OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 48 mesi, per un importo di € 525.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza dell'originario contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato altresì, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: *beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine.*

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore:

- in sede di prima installazione della fornitura, un aumento o una diminuzione dell'entità della fornitura, rispetto al numero iniziale dei punti di misura indicati nel Capitolato tecnico, fino al limite del 25% dell'importo del contratto;
- qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione dell'entità della fornitura, rispetto al numero iniziale dei punti di misura indicati nel Capitolato tecnico, fino al limite del 50% dell'importo del contratto.

L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 50% dell'importo contrattuale. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato.

I prezzi offerti dall'appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 975.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Per l'esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel relativo DUVRI allegato, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, parte seconda e 23, comma 16 nonché 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non è tenuta all'espresa individuazione nei documenti di gara del costo della manodopera trattandosi nel caso di specie di fornitura senza posa in opera.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “*aggregazione di imprese di rete*”).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:**

#### **a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi**

Il concorrente, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del Codice, deve aver eseguito nell'ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelli oggetto di gara, per un importo complessivo minimo di € 240.000,00, a favore di uno o più dei seguenti soggetti pubblici e privati operanti all'interno del territorio dell'UE:

- laboratorio diagnostico o di taratura accreditato secondo la certificazione ISO 17025,
- ospedale,
- azienda farmaceutica.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o Enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **b) Possesso di una valutazione di conformità**

Il concorrente, ai sensi dell'art. 87 del Codice, deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **7.1.2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento alle prestazioni principali oggetto della presente procedura, il requisito di cui al precedente **punto 7.1.1. a)** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Con riferimento alle prestazioni accessorie oggetto della presente procedura, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente **punto 7.1.1. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **7.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Costituisce sub-contratto qualsiasi rapporto contrattuale stipulato per l'esecuzione dell'appalto che non rientri nella definizione di subappalto né in quella di contratto per prestazioni continuative.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice si precisa, infine, che è ammesso l'affidamento in subappalto, nei limiti di cui al punto precedente e previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 10.500,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti (assegno circolare o bonifico bancario), con versamento presso la Tesoreria dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto in Intesa SanPaolo Spa, Corso Garibaldi 22-26, Padova, IBAN: IT51 R030 6912 1171 0000 0046 011;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19/01/2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento;
- 5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 la garanzia provvisoria è corredata da una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93, comma 8, ultima parte, del D. Lgs. n. 50/2016.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, a fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alla Stazione appaltante la sola Scheda Tecnica, redatta in conformità allo schema tipo contenuto nell' «Allegato B - Schede Tecniche» al medesimo decreto, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 93, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto. A tal fine nel caso di presentazione della garanzia provvisoria mediante bonifico deve essere comunicato alla stazione appaltante l'IBAN del conto corrente presso il quale accreditare la garanzia provvisoria svincolata.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo presso i laboratori della sede centrale dell'Istituto, sita in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Nello specifico il sopralluogo è necessario per verificare eventuali limiti di funzionalità, nonché di accesso per il trasporto e la consegna. Per le Sezioni territoriali si mettono a disposizione dei concorrenti le relative planimetrie pubblicate sul profilo del committente in allegato ai documenti di gara; per tali sedi il sopralluogo è facoltativo e verrà esperito esclusivamente su richiesta dell'operatore economico.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Dott. Stefano Nardelli, Dirigente Veterinario presso la SCT3 dell'Istituto ([snardelli@izsvenezie.it](mailto:snardelli@izsvenezie.it)), con il quale verranno concordati data e orario, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e sul sito dell'ANAC, nella sezione "Contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Viale dell'Università n. 10, 35020, Legnaro (Pd).

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 29/10/2018 esclusivamente all'indirizzo U.O. Protocollo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università n. 10, 35020, Legnaro (Pd).**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (es. denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **"CIG 7605157617 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L'IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE". Scadenza offerte: 29/10/2018 -Non aprire"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

A - Documentazione amministrativa

B - Offerta tecnica

C - Offerta economica

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le seguenti dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.izsvenezie.it>, nel percorso *Amministrazione > Bandi e gare d'appalto > Forniture di beni e servizi > Gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara:

- Modello domanda di partecipazione alla procedura;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Modello per l'indicazione dei soggetti sottoposti al controllo ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice;
- Modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento e documenti di gara;
- Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti e informativa per i dati personali;
- Modello offerta tecnica;
- Modello offerta economica;
- Patto di integrità adottato dall'Istituto in applicazione dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione ANAC n. 72 dell'11.09.2013.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per n. **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato denominato "*Modello per domanda di partecipazione*" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come da modello di cui all'Allegato b), scaricabile dal profilo del committente nella sezione "Amministrazione > Bandi e gare d'appalto > Forniture di beni e servizi > Gare in corso" all'interno della specifica area dedicata alla presente procedura all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare>, secondo quanto di seguito indicato. In conformità al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 Marzo 2018, "Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 Novembre 2014 (...). Fino al 18 Ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici – le stazioni appaltanti (...) richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa... Dal 18 Ottobre il DGUE dovrà essere

*predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgiD ai sensi dell'art. 58, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici". In ossequio alle disposizioni dettate per il periodo transitorio sopra riportate, **il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrazione una chiavetta USB contenente il DGUE in formato esclusivamente elettronico, sottoscritto digitalmente.***

**Rimane fermo l'obbligo di inserimenti di copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con le tradizionali modalità cartacee.**

**Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.1.1 lett.a) del presente disciplinare;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.1.1 lett. b) del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (Allegato c);
2. utilizzando preferibilmente l'allegato al presente disciplinare denominato "*Modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione Codice di Comportamento e documenti di gara*";
  - 2.1 dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - 2.2 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, previsti dal DPR 62/2013 ("*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*")

ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR, come specificati nel Codice di Comportamento della Stazione Appaltante - documenti entrambi liberamente visionabili all'indirizzo: <http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>, di aver letto e compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il Patto di integrità adottato dall'IZSve in applicazione dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione n. 72 dell'11 Settembre 2013 dell'ANAC, da cui discende l'applicazione del suddetto patto allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).
5. *(eventuale)* dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di .....

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. mediante utilizzo del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente disciplinare, denominato *"Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti, e informativa per i dati personali"*:
  - indica i dati relativi all'operatore economico di matricola INPS, INAIL, l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, il CCNL applicato nonché il numero di addetti/dipendenti;
  - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di *"accesso agli atti"*, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di *"accesso agli atti"*, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
  - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 4, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. il Patto d'Integrità dell'Istituto, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. Si precisa che l'omissione integrale dello stesso ovvero l'allegazione di un documento irregolare o incompleto costituisce irregolarità essenziale;
3. la Scheda Tecnica di cui all'Allegato B al sopra citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, a comprova dell'intervenuta costituzione della Garanzia Provvisoria secondo le modalità di cui al paragrafo dedicato o, nel caso di costituzione in contanti mediante bonifico, mediante copia semplice della relativa ricevuta a comprova dell'intervenuto pagamento;
4. la dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, ove tale dichiarazione non sia inclusa nel documento di cui al punto che precede, salvo il caso in cui l'operatore economico concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
5. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

**15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice; conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) eventuali *brochure (depliant)* dei sistemi offerti;
- 2) la presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, con le relative schede tecniche, contenenti una descrizione esaustiva sia del *software* sia della componentistica *hardware*;  
la manifesta inadeguatezza o la non esaustività dei dati riportati nei citati documenti potrà comportare il giudizio di inidoneità tecnica del prodotto offerto;
- 3) la procedura dettagliata delle operazioni di taratura eseguite dallo specifico *software fornito*, con evidenza del dettaglio dell'esecuzione dei calcoli;
- 4) apposita dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 preferibilmente mediante il documento allegato al presente disciplinare denominato "*All. 4.f - Modello per Offerta tecnica*", sottoscritto con firma dal legale rappresentante dell'offerente e corredata da copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore, in cui sono riportati i seguenti:
  - a) con riferimento alle specifiche tecniche dei beni oggetto di fornitura:
    - la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato tecnico;
    - le informazioni inerenti le specifiche tecniche-prestazionali dei beni offerti, oggetto di valutazione tecnico-qualitativa ai sensi del relativo articolo dedicato del Capitolato tecnico;

- b) con riferimento ai servizi accessori ricompresi nella fornitura;
  - il termine per il ritiro e lo smontaggio dei sensori di rilevazione presenti in Istituto;
  - il termine per la consegna ed il collaudo dei beni offerti;
  - il contenuto e le modalità di espletamento del servizio di formazione, da svolgersi in favore del personale utilizzatore;
  - la durata della garanzia post vendita offerta ed il contenuto della stessa;
  - la validità ed il contenuto del servizio di assistenza tecnica e manutenzione *full risk*;
  - la validità del servizio di manutenzione e di aggiornamento del *software*;
  - la durata della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio e dei materiali soggetti ad usura.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime e i termini di espletamento minimi stabiliti nel relativo paragrafo del Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

#### **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello denominato "All. 4.g - Modello per Offerta economica" allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

1. i dati relativi all'operatore economico offerente e i dati identificativi del dichiarante con il relativo ruolo aziendale;
2. per ciascuna Sede dell'Istituto:
  - a) la descrizione di ciascun componente offerto con il codice articolo dell'offerente;
  - b) per ciascun componente offerto, il fabbisogno stimato offerto con riferimento all'unità di misura indicata dal concorrente;
  - c) per ciascun componente, il prezzo unitario offerto, con riferimento all'unità di misura indicata, al netto dell'Iva, e l'importo complessivo offerto dato dal prodotto del prezzo unitario per il fabbisogno stimato, al netto dell'Iva;
  - d) l'importo complessivo offerto per la fornitura oggetto di affidamento, al netto dell'Iva;
3. l'importo complessivo offerto per l'intera fornitura oggetto di affidamento, al netto dell'Iva, comprensivo di ogni onere relativo all'esecuzione dell'appalto, calcolato con riferimento al fabbisogno stimato per l'intero Istituto e determinato dalla sommatoria degli importi complessivi di cui al punto d);
4. la percentuale di sconto da applicare al prezzo di listino per eventuali forniture complementari;
5. l'importo annuo offerto per il servizio accessorio di assistenza tecnica e manutenzione *full risk*, al netto d'Iva;
6. l'importo complessivo offerto per il servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione *full risk*, al netto d'Iva;
7. l'importo complessivo offerto per l'acquisizione dei sensori di rilevazione attualmente in dotazione presso l'Istituto, al netto dell'Iva;

8. l'importo complessivo offerto per il contratto oggetto di affidamento, dato dalla sommatoria degli importi complessivi di cui ai precedenti punti 3 e 6, scorporato l'importo offerto per l'acquisto dei sensori in uso di cui al punto 7;
9. l'importo complessivo offerto di cui al precedente punto 8, al netto e al lordo dell'Iva, comprensivo degli oneri dovuti per l'eliminazione dei rischi interferenziali.

Per tutti gli importi e la percentuale di sconto applicabile al prezzo di listino sono ammesse massimo due cifre dopo la virgola; nel caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà all'arrotondamento dei prezzi per difetto alla cifra immediatamente inferiore e per la percentuale di sconto sul prezzo di listino per eccesso alla cifra immediatamente superiore.

Qualora si riscontrino nell'offerta errori di mero calcolo, la Stazione Appaltante procederà alla correzione dell'errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari; qualora si registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sarà considerato valido quello più conveniente per l'Istituto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica il concorrente non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi nel caso di specie di fornitura senza posa in opera.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 6 e 8 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'apposita tabella del capitolato tecnico con la relativa ripartizione dei punteggi.

#### ***Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

<b>Parametro</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Criterio motivazionale</b>
Durata della garanzia (oltre al periodo minimo richiesto)	20	<p>E' preferito un prodotto coperto dal periodo più lungo possibile di garanzia; nello specifico sarà considerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• insufficiente: l'offerta che presenterà una garanzia di 24 mesi decorrenti dal collaudo;</li> <li>• buona: l'offerta che presenterà una garanzia di 36 mesi decorrenti dal collaudo;</li> <li>• ottima: l'offerta che presenterà una garanzia di 48 mesi decorrenti dal collaudo).</li> </ul>

Parametro	Punteggio massimo	Criterio motivazionale
Alimentazione dei Data Logger	5	<p>Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un sistema che disponga di Data Logger alimentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dalla rete elettrica e dotati di batteria tampone con durata garantita maggiore di 2 anni (se nuova ed in presenza di rete elettrica);</li> </ul> <p><i>o, in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da batteria con durata garantita maggiore di 2 anni (se nuova).</li> </ul>
Taratura simultanea di più sonde di misura	27	<p>Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga un sistema che soddisfi <u>entrambe</u> le condizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) permetta di asportare agevolmente le sonde dalla camera climatica;</li> <li>2) gestisca tramite <i>software</i> dedicato la taratura simultanea di più sonde in un bagnomaria.</li> </ol> <p>A parità di offerta, sarà accordata preferenza all'offerta che presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) una modalità maggiormente agevole di asportazione delle sonde dalla camera climatica;</li> <li>b) il maggior <i>range</i> di taratura nel bagnomaria;</li> <li>c) la modalità più semplice di gestione nel <i>software</i> della sostituzione delle sonde.</li> </ol> <p><b>NB</b> Tale parametro <i>non</i> trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le sonde poste in congelatori a -80°C;</li> <li>• per le sonde poste nei bagnomaria (in quanto facilmente sfilabili attraverso il foro passante).</li> </ul>
Taratura su più punti della sonda di misura	10	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga un sistema che permetta di tarare le sonde di misura su più punti (almeno due), azzerando contemporaneamente per ciascuno di essi lo scostamento rispetto al termometro di riferimento
Disponibilità di Data Logger con più di due connettori	3	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga un sistema che disponga di Data Logger (che trasmettono via radio) con più di due connettori
Possibilità di trasmissione dati via LAN	2	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga un sistema che disponga (oltre ai Data Logger che trasmettono via radio) anche di Data Logger in grado di trasmettere i dati via LAN
Unità di formato (risoluzione) in sede di taratura	3	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga un prodotto che, in sede di taratura, esprima i valori di temperatura con risoluzione a due digit (0,01°C)

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la componente tecnica, i coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno calcolati mediante utilizzo del metodo dell'attribuzione del coefficiente discrezionale compreso tra zero e uno, sulla base della seguente tabella di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Insufficiente	0

Sufficiente	0,25
Buono	0,5
Distinto	0,75
Ottimo	1

La Commissione opererà in forma collegiale attribuendo un unico coefficiente per ciascun criterio di valutazione; in caso di dissenso tra i Commissari sul coefficiente da attribuire, la Commissione procederà a dare atto e a riportare nel proprio verbale la valutazione dei Commissari dissenzienti, ed attribuirà il coefficiente formando la media ponderata tra tali valutazioni dissenzienti e la valutazione del resto della Commissione, ovvero formando la media tra le valutazioni dei singoli commissari ove ciascuno di essi abbia una opinione diversa.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti (coefficiente provvisorio parziale del criterio), si procederà ove nessun concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo, pari a uno, alla riparametrazione intermedia, attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi, individuando così il coefficiente definitivo parziale del criterio

Successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso.

Effettuata la sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, ai fini del calcolo del punteggio qualitativo definitivo, ove nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio pari al peso massimo complessivo attribuibile alla componente tecnico-qualitativa, si procederà ad un'ulteriore riparametrazione finale, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, mediante applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = P_a / P_{max}$$

dove:

$P_{max}$  = punteggio tecnico-qualitativo provvisorio più alto

$P_a$  = punteggio tecnico-qualitativo provvisorio del concorrente a.

Nel caso di unica offerta ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione, né finale né intermedia.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto alla componente economica, i coefficienti  $V(a)_i$  saranno calcolati mediante utilizzo della formula di calcolo denominata "concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con  $\alpha < 1$ " di seguito riportata:

$$V(a)_i = \left( \frac{BA - P}{BA - P_{min}} \right)^\alpha$$

Dove:

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente -iesimo

$P_{min}$  = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

$\alpha$  = coefficiente pari a **0,1**.

Tale formula comporta l'attribuzione di un coefficiente pari a uno all'offerta che presenta il prezzo minore e, pertanto, la stessa non necessita di riparametrazione.

### 18.4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio sarà quindi dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;  
**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;  
**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

- C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;  
**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;  
**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

- P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

Come già illustrato al paragrafo che precede, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

#### **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31/10/2018 alle ore 9:30 presso la Sala Consiglio, sita nel centro direzionale della sede centrale dell'Istituto, Viale dell'Università n. 10 a Legnaro (PD) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico profilo del committente all'indirizzo nella sezione "Amministrazione > Bandi e gare d'appalto > Forniture di beni e servizi > Gare in corso" all'interno della specifica area dedicata alla presente procedura almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, mediante utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di partecipazione alla procedura almeno 7 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: le buste contenenti le offerte economiche, mantenute chiuse ed inserite in un apposito plico, sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante, verranno collocate in un armadio di sicurezza ove saranno conservate fino al loro prelievo anteriormente alla successiva seduta pubblica convocata per la loro apertura. Le buste recanti la documentazione amministrativa e tecnica saranno reinserite all'interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all'interno del medesimo armadio di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Ove siano reperibili all'interno dell'Istituto adeguate professionalità, i componenti della Commissione saranno individuati tra il personale interno alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate il 10 gennaio 2018).

In ossequio all'art. 29, commi 1 e 2 del Codice, la composizione della Commissione ed i relativi *curricula* sono oggetto di pubblicazione tempestiva, e in ogni caso prima dell'insediamento della Commissione, sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C., ove disponibile.

La commissione è nominata altresì nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento disciplinante le Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, adottato con DDG n. 507/2017 cui si fa espresso rinvio in ordine al dettaglio della composizione, alle modalità di scelta dei componenti, ai compiti della commissione e alle modalità di svolgimento dei medesimi.

In via presuntiva, si stima che i lavori della commissione giudicatrice avranno durata massima trimestrale, per le cui operazioni si stimano necessarie all'incirca 5 sedute (pubbliche per apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche e le restanti riservate).

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare sulla base dei parametri, fattori ponderali e criteri motivazionali previsti nel capitolato tecnico e mediante utilizzo dei metodi e delle formule illustrate nel precedente articolo dedicato.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il provvedimento di aggiudicazione è oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice ai soggetti ivi elencati, con le modalità già in precedenza esposte all'articolo dedicato. Il provvedimento di scelta del contraente sarà altresì oggetto di pubblicazione, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito Internet della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, oltre che sui restanti mezzi di pubblicità previsti per legge.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario** anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d'appalto stipulato con l'aggiudicatario, saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Rimane in ogni caso fermo quanto disposto dal Titolo I, Parte VI del Codice e dal D.Lgs. n. 106/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 18 maggio 2018 n. 51, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.